

INDICE

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	1
ART. 2 – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (UTO)	1
ART. 3 – AREE PARTICOLARI	2
Art. 3.1 - Aree di cava	2
Art. 3.2 - Aree militari	2
Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali	2
Art. 3.3.1 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti	3
Art. 3.3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali in progetto	4
Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie	4
Art. 3.6 - Aree adibite a manifestazioni temporanee	5
ART. 4 – LIMITI ACUSTICI	5
Art. 4.1 - Limiti di zona	5
Art. 4.2 - Prescrizioni per le sorgenti sonore	6
Art. 4.3 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica	7
ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI	8
Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi	8
Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto	9
Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico	9
Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico	10
ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	11
ART. 7 – MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	11
ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO	11
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	12
ART. 10 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA	13
ART. 11 – PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVI AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI	13
ART. 12 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE	14
Art. 12.1 - Disposizioni per cantieri edili, stradali ed assimilabili	14
Art. 12.2 - Disposizioni per manifestazioni a carattere temporaneo	15
Art. 12.3 - Disposizioni per attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili	16
Art. 12.4 - Disposizioni per particolari sorgenti sonore	16

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Medesano ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

ART. 2 – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (UTO)

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla Del. G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:

- **CLASSE I: Aree particolarmente protette.** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
- **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali.** Si tratta d'aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- **CLASSE III: Aree di tipo misto.** Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.** Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.** Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.** Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

ART. 3 – AREE PARTICOLARI

Art. 3.1 - Aree di cava

L'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo. Si esercita all'interno degli ambiti estrattivi, come individuati dal Piano Comunale delle Attività Estrattive vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i..

Al di fuori di tali ambiti può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente alle strade di servizio per il collegamento delle cave con la viabilità pubblica.

Gli ambiti estrattivi devono essere inseriti alla Classe V; si tratta di una classificazione temporanea vigente a partire dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso delle NTA del vigente PSC e del POC.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea della Classe V e ritorna la classe acustica così come indicato nelle tavole dello stato di fatto in scala 1:10.000.

Art. 3.2 - Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L. n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L. 34/12/1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PSC e POC.

Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

Pur in presenza di un quadro normativo incompleto, che vede a tutt'oggi l'assenza dello specifico regolamento per la disciplina dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare di cui all'art. 11, comma 1 della L. 447/95, si è fatto riferimento, per le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, agli indirizzi della Del. G. R. N. 2001/2053 del 9/10/2001.

La valutazione della rete viaria deve essere riferita al D.L.vo 30.4.92, n. 285 (Nuovo codice della strada) e nello specifico all'art. 2 del decreto medesimo dove sono classificate le varie tipologie stradali

in relazione alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto disposto dai Piani Urbani del Traffico.

In tal modo si ottiene una definizione delle varie strade che induce nelle aree prospicienti ad una prima classificazione acustica confrontabile con quella delle Unità Territoriali Omogenee attraversate, di cui al precedente art. 2. L'attribuzione della classe acustica per tali aree si attiene ai seguenti criteri:

- *appartengono alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;*
- *appartengono alla classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, quali ad esempio: strade di scorrimento tra i quartieri, ovvero comprese solo in specifici settori dell'area urbana, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92;*
- *appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere, adibite a traffico locale, categorie riconducibili agli attuali tipi E ed F del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92.*

Qualora le reali condizioni d'esercizio presentino elementi di criticità rispetto alle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, queste potranno essere eventualmente assunte ai fini della classificazione acustica delle aree prospicienti.

Art. 3.3.1 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali esistenti

Le aree prospicienti le strade sono classificate ed estese secondo i seguenti criteri:

1. *aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PSC e POC vigente:*
 - *se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO.*
 - *se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;*
 - *Dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m.*
2. *aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato del PSC e POC vigente:*
 - *dette aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada; sulla base di esperienze condotte*

su modelli in scala, infatti, tale ampiezza risulta sufficiente per una attenuazione superiore a 5 dBA del livello sonoro prodotto da sorgenti mobili su qualunque tipologia di tracciato stradale.

3. *Le UTO di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree.*
4. *La realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti della classe acustica della UTO di appartenenza. Qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.*
5. *Le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa.*

Art. 3.3.2 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali in progetto

Le strade di progetto dei PSC e POC vigenti sono classificate sulla base delle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali previste dal piano secondo le tipologie di cui al precedente punto 3.3.

Le aree prospicienti devono avere dimensioni tali da garantire il rispetto della classe acustica della UTO attraversata. Qualora non possa essere garantito il rispetto di tali condizioni, le stesse infrastrutture o le nuove previsioni urbanistiche sono attuate solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico.

La previsione di infrastrutture viarie in nuovi strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. n. 20/2000, è sottoposta alla procedura di valutazione di sostenibilità ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale.

Ai fini di tale valutazione si applicano i contenuti dell'art. 4 della L.R. n. 20/2000; per la classificazione acustica delle aree prospicienti le infrastrutture viarie si applicano i criteri di cui al punto precedente.

Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998 n. 459 che definisce: "A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- *m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.*
- *m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.*

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

All'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura valgono i limiti previsti dal relativo Decreto per la sorgente sonora infrastrutturale, mentre per tutte le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

Art. 3.6 - Aree adibite a manifestazioni temporanee

Nelle aree in cui sono previste manifestazioni temporanee, in occasione delle manifestazioni temporanee stesse si farà riferimento allo specifico regolamento.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI

Art. 4.1 - Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della L. 447/95:

1. valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
2. valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
3. i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;
4. valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
5. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività industriale	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	55

Tabella 1: Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività industriale	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tabella 2: Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività industriale	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tabella 3: Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

Art. 4.2 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo". Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono disciplinati nel successivo Art. 11 delle presenti norme tecniche e dal D.P.C.M. del 05/12/1997.

Per le scuole, i limiti massimi di zona s'intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.

Art. 4.3 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per Unità Territoriali Omogenee (UTO) definita sulla base delle destinazione d'uso.

In relazione a tale classificazione s'individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

1. Situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
2. Situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per tali ambiti non si rendono necessari, al momento, interventi di risanamento; in relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore; in caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di risanamento acustico come al successivo punto 3;
3. Situazioni di incompatibilità: Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

1. all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
2. nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;
3. qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

1. attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447.
2. attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari di esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o di altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della L. 26/10/1995 n. 447, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di impatto acustico deve essere predisposta in caso di realizzazione, modifica o potenziamento delle seguenti opere:

1. opere soggette a procedura di V.I.A. o a procedura di verifica (screening);
2. attività estrattive;
3. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
4. strade di tipo A, B,C, D, E ed F, così come definite dal D.Lvo. n. 285 del 30/04/1992;
5. discoteche;
6. circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
7. impianti sportivi o ricreativi;
8. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Devono altresì contenere una Documentazione d'impatto acustico le domande per il rilascio:

9. di permessi di costruire relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazione di servizi commerciali polifunzionali;
10. dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla precedente n. 9;

11. di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

Nel caso in cui il tecnico competente in acustica verifichi che l'intervento che necessita della documentazione di impatto acustico non comporta la presenza di sorgenti sonore significative, sarà ritenuta sufficiente una dichiarazione da parte dello stesso tecnico. Non sono soggette alle disposizioni di cui al precedente comma le opere di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza della rete viaria esistente.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16.03.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai dell'art.2 della L. 26.10.1995, n. 447.

Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico

E' obbligatorio produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie d'insediamenti:

1. scuole e asili nido;
2. ospedali;
3. case di cura e di riposo;
4. parchi pubblici urbani ed extraurbani;
5. nuovi insediamenti residenziali.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai sensi dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile d'emissione sonora, supera i valori limiti di cui al precedente Art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali dovrà essere emanato apposito decreto ai sensi della L. 447/95.

In caso di mancata presentazione della documentazione d'impatto acustico o di previsione di clima acustico, nei casi previsti dai precedenti art. 5.3 e 5.4, si provvede con atto notificato a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla richiesta comunale comporta il diniego del provvedimento, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 ad euro 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 3 della L. 447/95.

Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/95 e L.R. 15/01.

ART. 7 – MODIFICHE ALLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Le modifiche alla zonizzazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni; in particolare:

"la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni; entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni; il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute ed acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni le trasmette alla Provincia per gli adempimenti finalizzati a risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini".

ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico, nei casi previsti dal precedente art. 5.3, redatta ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali e dovrà almeno contenere:

1. indicazione dell'ubicazione dell'opera in progetto e contesto in cui è inserita, con specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti potenzialmente influenzate dal rumore proveniente dall'opera stessa;
2. descrizione dell'eventuale attività e/o dell'eventuale ciclo produttivo;
3. valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili preesistenti in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (indicando i modelli previsionali utilizzati);
4. analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui al punto precedente ed i limiti di immissione ed emissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
5. valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, ovvero della infrastruttura (indicando i modelli previsionali utilizzati);
6. localizzazione e descrizione di impianti, apparecchiature e/o attività rumorose e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale in relazione ai previsti usi specifici del patrimonio edilizio di progetto;
7. individuazione dei ricettori all'interno dell'area di studio;
8. indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (attività continue/discontinue, diurne/notturne, stagionali, frequenza di esercizio delle sorgenti etc.);
9. valutazione delle modificazioni del clima acustico derivante dall'eventuale movimentazione di prodotti e/o materie prime.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dal precedente art. 5.4, redatta ai sensi della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, dovrà essere conforme ai criteri regionali e dovrà almeno contenere la valutazione dei livelli di rumore ai ricettori nonché:

1. descrizione dell'opera in progetto con indicazione di ubicazione e contesto in cui è inserita e specificazione della classe acustica di appartenenza e delle classi acustiche confinanti;
2. valutazione del livello di rumorosità ambientale derivante dalle sorgenti fisse e mobili in adiacenza all'area di intervento e valutazione del livello di rumorosità presunto (indicando i modelli previsionali utilizzati);
3. valutazione delle modificazioni di clima acustico conseguenti alle eventuali variazioni di traffico indotte dall'attuazione del programma edificatorio relativo al comparto urbanistico, (indicando i modelli previsionali utilizzati);

4. analisi comparativa tra i livelli di rumore di cui ai punti precedenti ed i limiti di immissione della classe acustica di appartenenza (compresi i limiti differenziali, limitatamente alle sorgenti sonore fisse);
5. descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione previsti, con informazioni utili a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori nonché il grado di attenuazione previsto presso i ricettori considerati.

ART. 10 – REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE PASSIVA

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

Tali opere sono destinate, infatti, alla protezione acustica degli edifici e per la messa in esercizio delle attività produttive e dell'infrastruttura di trasporto che si contrappongono con la salubrità acustica degli edifici medesimi.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente d'acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995.

ART. 11 – PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVI AI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI

I requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici sono subordinati al rispetto dei limiti fissati nella Tab. B del D.P.C.M. del 05/12/1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".

Si precisa che i requisiti acustici da rispettare sono di tre tipi:

1. isolamento acustico dai rumori aerei dei divisori verticali interni, delle facciate e dei solai;
2. isolamento ai rumori impattivi dei solai (da sopra a sotto);
3. isolamento del rumore degli impianti verso locali diversi da quelli in cui il componente rumoroso è installato.

ART. 12 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Le attività temporanee per definizione si esauriscono in un periodo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito. Tra tali attività si annoverano:

1. cantieri edili, stradali ed assimilabili;
2. manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, spettacoli, feste popolari, manifestazioni di partito, di beneficenza, celebrazioni, luna park e manifestazioni sportive);
3. attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili;
4. particolari sorgenti sonore (macchine da giardino; autoparlanti, cannoncini; cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine, attività di manutenzione all'interno dei locali abitativi; traslochi).

Art. 12.1 - Disposizioni per cantieri edili, stradali ed assimilabili

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili devono essere eseguite nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni particolarmente disturbanti (ad es. escavazioni e demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) deve essere svolto nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Negli orari in cui è consentito l'impiego di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di $L_{Aeq} = 70$ dBA rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di $L_{Aeq} = 65$ dBA misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Le attività nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, se avvengono nei limiti di orario e di rumore di cui sopra devono essere oggetto di preventiva comunicazione da rendersi contestualmente alla comunicazione d'inizio lavori. In tale comunicazione deve essere specificato: *“L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi saranno effettuate nel rispetto dei limiti di orario, giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e nel rispetto dei limiti di emissione sonora di $L_{Aeq} = 70$ dBA, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi”*.

Se le attività nei cantieri edili, stradali ed assimilabili, non avvengono nei limiti di orario e di rumore di cui sopra è obbligatorio richiedere specifica autorizzazione in deroga, nei tempi utili per l'ottenimento dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA entro 30 giorni dalla richiesta.

Art. 12.2 - Disposizioni per manifestazioni a carattere temporaneo

Si definiscono manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non) che producono inquinamento acustico, quelle che si esauriscano in un periodo limitato e/o si svolgono in modo non permanente nello stesso sito.

Le manifestazioni nelle aree individuate dal Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. n. 20/2000, devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella seguente Tab. 1.

Sito	Individuazione geografica	
	> 5000 persone	> 300 persone
Afflusso atteso	> 5000 persone	> 300 persone
N. max di giorni	5	//
Durata	//	4 h
Limite in facciata L_{aeq}	70	65
Limite in facciata L_{aslow}	75	70
Limite L_{ASmax} per il pubblico	108	108

TABELLA 1: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Nelle altre aree, quindi non individuate dal Comune, sono consentite le manifestazioni secondo i criteri ed i limiti indicati nella seguente Tab. 2.

Categoria	Afflusso atteso	Durata	N. max di gg per sito	Limite in facciata L_{Aeq}	Limite L_{Aslow} in facciata	Limite in facciata
Concerti all'aperto	> 1000	4h	3 ⁽¹⁾	98	100	108
Concerti al chiuso ⁽²⁾	> 1000	4h	10	70	75	108
Concerti all'aperto	> 200	4h	6 ⁽¹⁾	85	90	108
Discoteche e similari all'aperto	> 200	4h	16 ⁽¹⁾	70	75	108
Attività musicali all'aperto ⁽³⁾	< 200	4h	16	70	75	108

TABELLA 2: Tipologia di manifestazione: ⁽¹⁾ (non consecutivi); ⁽²⁾ (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport); ⁽³⁾ (quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

La durata massima delle manifestazioni a carattere temporaneo, indicate nelle precedenti Tabb. 1 e 2, non deve essere superiore alle 4 ore, considerando anche le prove tecniche degli impianti audio, e

comunque non oltre le ore 00.30. Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati i limiti zona di cui al DPCM 14/11/97.

In tutte le manifestazioni, ai fini della tutela della salute degli utenti, dovrà essere rispettato anche il limite di esposizione per il pubblico pari a 108 dB(A) $L_{A_{smax}}$, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico stesso.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni che rispettano i limiti di orario e/o di livello di rumorosità previsti nelle Tabb. 1 e 2 necessita di autorizzazione da inoltrare allo sportello unico almeno 45 gg. prima dell'inizio. La richiesta d'autorizzazione deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone o comunità. La dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, è fatta sotto la piena responsabilità del richiedente e consapevole delle sanzioni amministrative e penali previste dalla legislazione vigente

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Le manifestazioni, che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni indicate nelle suddette Tabb. 1 e 2, possono richiedere allo sportello unico autorizzazione in deroga almeno 45 gg. prima dell'inizio della manifestazione. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata, previa acquisizione del parere di ARPA.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette, di cui al D.P.C.M: 14/11/1997 e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, devono essere autorizzate in maniera espressa.

Art. 12.3 - Disposizioni per attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili

Le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività. Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente capoverso occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Art. 12.4 - Disposizioni per particolari sorgenti sonore

Si definiscono particolari sorgenti sonore le seguenti tipologie: macchine da giardino; autoparlanti, cannoncini; cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine, attività di manutenzione all'interno dei locali abitativi; traslochi.

1. Macchine da giardino. L'uso di macchine e impianti rumorosi, per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, sono consentiti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e d'impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
2. Autoparlanti. L'uso d'altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
3. Cannoncini. L'uso dei dissuasori sonori è consentito dall'alba al tramonto con cadenza di sparo di 3 minuti. Il dispositivo deve essere sistemato il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 100 m.
4. Cannoncini ad onde d'urto per la difesa antigrandine. Divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23 alle 6 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine. Il dispositivo deve essere sistemato il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine. Il periodo d'utilizzo è dal 1 aprile al 30 ottobre o, comunque, per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
5. Attività di manutenzione all'interno dei locali abitativi (uso di trapani, flessibili, seghe circolari, ecc.). L'uso di macchine e impianti rumorosi è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. L'impiego di macchine e d'impianti deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.
6. Traslochi. Sono consentiti tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.